



REGIONE SICILIANA
C O M U N E D I R A C A L M U T O
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 9 del 16/04/2013

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 4 del 12/03/2014

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 47 del 23/09/2024

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 55 del 06/11/2025

TITOLO I

Disposizioni preliminari

ART. I

Obiettivi e finalità

Il presente regolamento disciplina il commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune di Racalmuto secondo i principi stabiliti dalle L.R. n. 18 del 01.03.1995, L.R. n. 2 dell'08.01.1996, così come esplicitate dalla Circolare dell'Assessorato alla Cooperazione, Commercio, Artigianato, Pesca del 06.04.1996 prot.4754 e dalla L.R. n. 28 del 22.12.1999.

Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche comprese quelle private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o no, scoperte o coperte.

Per "aree pubbliche" si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Per "posteggio" si intende la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività.

ART. 2

Modalità di svolgimento del Commercio su Aree Pubbliche

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti per tutta la settimana o comunque per almeno cinque giorni la settimana (mercato giornaliero -tipologia A);
- su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno più giorni della settimana (mercato settimanale -tipologia B);
- su qualsiasi area, purché in forma itinerante (tipologia C).

L'attività del commercio su aree pubbliche, per le tipologie "A" e "B", è subordinata all'autorizzazione del Responsabile del SUAP del Comune dove ha sede il posteggio richiesto, quella per la tipologia "C" dal Responsabile dell'Ufficio Commercio o SUAP del Comune dove risiede l'istante.

Per i residenti fuori dalla Sicilia l'autorizzazione è rilasciata dall'Assessore Regionale competente. Ai possessori dell'autorizzazione di tipologia "C", provenienti da altri comuni, è consentito esercitare l'attività di vendita in questo Comune previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile del SUAP.

L'attività del commercio su aree pubbliche in tutte le sue forme è consentita anche ai produttori agricoli così definiti ai sensi dell'art. 2 della legge 09.02.1963 n. 59 e secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 del D.Lg. vo 18 maggio 2001 n. 228.

ART. 3

Procedura e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata, ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, al Responsabile del SUAP del Comune ove si intende svolgere l'attività.

La stessa domanda, in carta legale, deve essere spedita obbligatoriamente, a mezzo raccomandata, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento del richiedente (art. 3, comma 11, della

L.127/97, recepita dalla L.R. n.23 del 07.09.1998). Non è ammessa la presentazione a mano della domanda.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità, se trattasi di persona fisica o se trattasi di società di persone, denominazione o ragione sociale e sede legale, codice fiscale e/o partita I. V.A. ed eventuale recapito telefonico;
- b) possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 del D.lgs. 114/98;
- c) possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 della L.R.28/99 (solo per il settore alimentare);
- d) tipologia e settori merceologici per i quali si intende svolgere la propria attività;
- e) di non essere titolare di altra autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato;
- f) di non essere stato titolare di autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato nell'ultimo quinquennio;
- g) indicazioni sufficienti per la individuazione dell'area ed eventuale preferenza del posteggio che intende occupare, nel caso venga scelta la tipologia A o B.

L'autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile dell'ufficio competente a persone fisiche o società di persone regolarmente costituite.

Le domande di rilascio di autorizzazione sono esaminate secondo le disposizioni contenute nell'art.5, commi 2 e 3 della L.R.18/95 e successive modifiche ed integrazioni.

L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) e b) della L.R. 18/95 non può essere negata quando sia disponibile il posteggio, per il quale è stata presentata la domanda.

Nessun concessionario può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, fiera o sagra.

ART. 4

Silenzio assenso

Il termine massimo per la definizione delle istanze di autorizzazione è di novanta giorni, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R.18/95.

Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'Amministrazione, si intendono accolte le richieste di tipologia C mentre quelle di tipologia A e B, solo se è disponibile il posteggio richiesto nella domanda o altro il più simile possibile.

ART.5

Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione

La decadenza, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono disposte dal Responsabile del SUAP.

Costituisce decadenza dell'autorizzazione:

- il caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio.

Costituisce motivo di revoca dell'autorizzazione:

- il caso di mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi per anno solare, salvo giustificato motivo (assenza per malattia, gravidanza);
- il caso di cancellazione dal registro tenuto dalla Camera di Commercio;

- il caso in cui il titolare non si attenga alle prescrizioni di cui al presente regolamento;
- il caso in cui vengano meno i requisiti morali e professionali previsti dall'art. 5 della L.R. 28/99.
- in caso in cui non si provveda, dopo il primo sollecito, al pagamento della relativa TOSAP e TARSU "TARES".

Il Sindaco può inoltre revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.

Qualora sia revocata la concessione del posteggio, il concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio.

ART.6

Orario di vendita

Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 8, comma 2, e dall'art. 10 della L.R.18/95, il Sindaco stabilisce l'orario di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Nel mercato settimanale del sabato l'orario di vendita ha inizio alle ore 08.00 e termina alle ore 13.00.

Nell'eventualità che la giornata di mercato ricada in giorno festivo, il Sindaco previa richiesta degli operatori può derogare.

Alla cessazione della vendita il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e rifiuti.

L'orario di svolgimento del commercio su aree pubbliche è uniformato all'orario di svolgimento del commercio in sede fissa.

ART. 7

Subingresso e cessione dell'autorizzazione.

Per il sub ingresso si applicano le stesse norme del commercio fisso nonché quanto disposto dall'art.16 della L.R.18/95, dall'art. 29, comma 3, della L.R.28/99, dalla Circolare dell'Assessorato alla Cooperazione, Commercio, Artigianato, Pesca prot.4754 del 06.04.1996, e quanto prescrive l'art.2556 del c.c. in merito ai trasferimenti di proprietà o di godimento dell'azienda commerciale.

ART. 8

Requisiti igienico-sanitari

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia, sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire la protezione degli alimenti da contaminazioni esterne e la conservazione in maniera adeguata in rapporto alla loro natura e alle loro caratteristiche.

È fatto obbligo del rispetto delle ordinanze ministeriali e dei decreti assessoriali concernenti le caratteristiche dei veicoli utilizzati per il commercio su aree pubbliche.

Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue.

Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

L'attività di vigilanza e di controllo dei requisiti di cui alle citate norme è effettuata dal personale dell'Azienda ASP territorialmente competente collaborato dal personale del Comando di Polizia Municipale

ART. 9

Riserva di posteggi a produttori agricoli.

Nel mercato settimanale determinati spazi, ubicati in successione o dislocati in diversi punti dell'area del mercato, saranno riservati, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R.18/95, ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti, secondo una percentuale da stabilire nei relativi provvedimenti di istituzione e comunque non superiori al 10%.

L'assegnazione dei posteggi ai produttori agricoli è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che è quello della data di spedizione della raccomandata, ed a parità di data in base alla maggiore anzianità d'autorizzazione, con riferimento alla data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla L. 59/63 o presentata denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 22 della L.R.10/2001.

ART. 10

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono quelle determinate dal regolamento vigente per la TOSAP e T ARSU "TARES" e costituisce corrispettivo dei servizi offerti dal comune.

Il concessionario del posteggio prima del ritiro dell'autorizzazione dovrà provvedere al pagamento degli oneri previsti in relazione all'ampiezza del posteggio e alla ubicazione dell'area.

Il pagamento deve essere effettuato anticipatamente in ragione di un anno dal 1° gennaio al 31 dicembre, per 50 (cinquanta) giornate annuali di mercato, entro il 31 gennaio di ogni anno.

I titolari di nuove assegnazioni a seguito di ampliamenti o di cessazione di attività devono pagare il canone tenendo conto delle giornate di mercato a partire dalla data di assegnazione e fino al 31 dicembre dell'anno in corso. Successivamente dovranno provvedere al pagamento anticipato del canone per il periodo 01 gennaio 31 dicembre.

ART. 11

Obblighi degli esercenti

Per tutta la durata delle operazioni di mercato è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre al pubblico:

- concessione del posteggio debitamente registrata;
- autorizzazione per il commercio relativa al posteggio occupato;
- documenti di identità del titolare;
- ricevuta di pagamento della TOSAP e TARSU o "TARES".

Gli esercenti la vendita di prodotti alimentari, oltre ai documenti di cui sopra devono possedere ed esporre la registrazione Sanitaria relative ai mezzi, quelli che utilizzano bilance devono tenere le stesse ben visibili al pubblico.

Gli operatori sono inoltre tenuti a:

- mantenere ordinato e pulito il posteggio e gli spazi ad esso adiacenti provvedendo costantemente alla rimozione di tutti i rifiuti prodotti, utilizzando il materiale e le attrezzature messe a disposizione dal Comune;
- tenere esposti e ben visibili i prezzi dei prodotti e degli articoli posti in vendita;
- rispettare gli orari di vendita.

ART. 12

Durata della concessione del posteggio

La durata della concessione del posteggio è fissata in anni 10 a decorrere dalla data di rilascio ed è valida soltanto per le ore e i giorni di svolgimento del mercato, salvo diversa e specifica convenzione. Alla scadenza la concessione, persistendo le condizioni normative ed i requisiti degli operatori, può essere tacitamente rinnovata per ulteriori altri 10 anni.

ART. 13

Commercio esercitato su qualsiasi area di tipo C) (itinerante)

L'attività in forma itinerante è soggetta alla seguente disciplina, giusto art. 9 comma 2 della L.R.18/95. I titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 4, della L.R.18/95 e l'agricoltore di cui all'art. 18, comma 2, lett. a) della legge stessa che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 09.02.1963 n.59, e successive modifiche ed integrazioni, non possono sostare nello stesso punto per più di due ore. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere effettuate solo in punti che distino fra di loro almeno duecento metri.

Non è consentito all'operatore disporre i beni posti in vendita, sulla sede stradale essendo consentita la sola sosta con il mezzo impiegato per l'esercizio dell'attività.

Non è consentito all'operatore sostare in prossimità di crocevia ed arrecare intralcio alla circolazione. Nei giorni e per il solo periodo di effettuazione del mercato è vietato lo svolgimento del commercio in forma itinerante nell'ambito spaziale di centocinquanta metri dal limite dell'area individuata come di mercato.

L'uso di megafoni, altoparlanti e altri mezzi di amplificazione sonora è consentito nel rispetto della normativa vigente.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nel territorio del Comune per gli esercenti provvisti di autorizzazione rilasciata da altri comuni, è subordinato al rilascio della autorizzazione del Responsabile del SUAP.

Attesa l'assenza di discrezionalità nella concessione della suddetta autorizzazione è da intendersi soggetto alla disciplina prevista dall'art. 19 della legge 241/90 e della L.R. 10/91 che ne stabilisce le modalità di applicazione nel territorio della Regione Siciliana.

L'operatore che intende ottenere l'autorizzazione dovrà formulare apposita istanza a mezzo raccomandata A.R. almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività nel territorio comunale, indicando nella stessa gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal comune di residenza, il tipo di veicolo da utilizzare nonché il periodo per il quale è richiesta l'autorizzazione.

L'autorizzazione rilasciata dal Responsabile del SUAP avrà validità per il tempo in esso indicato. Ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4, della legge 18/95, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su qualsiasi area purché in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio dei consumatori, previa esibizione di apposito tesserino conseguito secondo le modalità previste dall'art.36 della legge 11.06.1971 n.426, come modificato e regolamentato dall'art. 20 della L. R. 28/99.

Con apposita ordinanza il Sindaco potrà porre limitazioni e divieti all'esercizio del commercio in forma itinerante per motivi di viabilità o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Gli orari di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante sono determinati in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento.

Per la inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'art. 20, comma 2, della L.R.18/95.

ART. 14

Limite nella concessione dei posteggi

Nessun concessionario può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, fiera o sagra.

Il divieto di utilizzare più di un posteggio contemporaneamente, ai sensi dell' art.13, comma 5, della L.R. 18/95, non si applica:

- a) a coloro che alla data del 20 marzo 1995, data di entrata in vigore della L.R. 18/95, erano titolari di più posteggi nella stessa fiera o mercato;
- b) alle società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio su aree pubbliche operanti nella stessa fiera o mercato.

Il concessionario ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle vigenti norme in materia di igiene e sanità, di legge in genere.

Al concessionario che abbia rinunciato alla propria autorizzazione, o che abbia trasferito la propria autorizzazione del commercio su aree pubbliche con posto assegnato, non può essere concessa altra autorizzazione, nello stesso mercato, se non dopo che siano trascorsi 5 (cinque) anni dalla rinuncia o dal trasferimento della precedente autorizzazione.

La concessione, a giudizio insindacabile del Responsabile del SUAP, potrà essere oggetto di limitazioni o divieti, per motivi di polizia stradale o di carattere igienico sanitario senza che, per questo, l'interessato possa chiedere indennizzi o rimborsi di sorta.

TITOLO II

Regolamentazione aree pubbliche

ART. 15

I) CHIOSCHI

Sono stabilite le seguenti aree pubbliche, meglio individuate nelle planimetrie allegate al presente regolamento, da adibire alla installazione di chioschi realizzati con struttura precaria e prefabbricata (in legno o metallo), stabilmente ancorate al suolo, salvo diritti di terzi:

- **area n.1:** individuata nella Via Sacerdote Romano da adibire alla installazione di un chiosco, avente una superficie non superiore a mq. 32, compatibilmente con la natura del luogo (**allegato 1**);
- **area n.2:** individuata nella Via Filippo Villa da adibire alla installazione di un chiosco, avente una superficie non superiore a mq. 32, compatibilmente con la natura del luogo (**allegato 2**);
- **area n.3:** individuata nel Viale Eduardo Spalanca da adibire alla installazione di un chiosco, avente una superficie non superiore a mq. 32, compatibilmente con la natura del luogo (**allegato 3**);
- **area n.4:** individuata nella Piazza Barona da adibire alla installazione di un chiosco, avente una superficie non superiore a mq. 32, compatibilmente con la natura del luogo (**allegato 4**);
- **area n.5:** individuata nella Via Garibaldi (C/dà Guardia) da adibire alla installazione di un chiosco, avente una superficie non superiore a mq. 32, compatibilmente con la natura del luogo (**allegato 5**);
- **area n.6:** individuata nella Piazza Stazione, da adibire alla installazione di un chiosco, avente una superficie non superiore a mq. 32, compatibilmente con la natura del luogo (**allegato 6**);
- **area n.7:** individuata in Viale della Vittoria, da adibire alla installazione di un chiosco, avente una superficie non superiore a mq. 32, compatibilmente con la natura del luogo (**allegato 7**);
- **area n.8:** individuata in Viale Tukory da adibire alla installazione di un chiosco, avente una superficie non superiore a mq. 32, compatibilmente con la natura del luogo (**allegato 8**);

per le procedure di rilascio delle relative autorizzazioni amministrative si rimanda al regolamento specifico regolamento comunale per la disciplina inerente all'installazione di chioschi e auto negozi adibiti ad attività commerciali e/o artigianali ed all'installazione di dehors e strutture precarie.

II) AUTO NEGOZI

Sono stabilite le seguenti aree pubbliche, meglio individuate nelle planimetrie allegate al presente regolamento, da adibire ad auto negozi, salvo diritti di terzi:

- **area n.9:** individuata nella Via Sacerdote Romano da adibire a parcheggio per auto negozi, avente una superficie non superiore a mq. 10, per la somministrazione di alimenti e bevande (**allegato 9**);
- **area n.10:** individuata nella Via Garibaldi da adibire a parcheggio per auto negozi, avente una superficie non superiore a mq. 10, per la somministrazione di alimenti e bevande (**allegato 10**);
- **area n.11:** individuata nella Via Filippo Villa, da adibire a parcheggio per auto negozi, avente una superficie non superiore a mq. 10, per la somministrazione di alimenti e bevande (**allegato 11**);
- **area n.12:** individuata in Via P. F. Nalbone, da adibire a parcheggio per auto negozi, avente una superficie non superiore a mq. 10, per il settore alimentare (**allegato 12**);
- **area n.13 e 14:** individuata in Via Ettore Majorana da adibire a parcheggio per auto negozi, avente ciascuno una superficie non superiore a mq. 10, per il settore alimentare (**allegato 13**).

per le procedure di rilascio delle relative autorizzazioni amministrative si rimanda al regolamento specifico regolamento comunale per la disciplina inerente all'installazione di chioschi e auto negozi adibiti ad attività commerciali e/o artigianali ed all'installazione di dehors e strutture precarie.

III) BANCHI O MEZZI MOBILI

Sono stabilite le seguenti aree pubbliche, meglio individuate nelle planimetrie allegate al presente regolamento, da adibire a banchi o mezzi mobili, salvo diritti di terzi:

- **area n.15 e 16:** individuata in Via Gramsci da adibire a parcheggio per banchi o mezzi mobili, avente ciascuno una superficie non superiore a mq. 10, per il settore alimentare (**allegato 14**).
- **area n.17 e 18:** individuata in Piazza Carmelo da adibire a parcheggio per banchi o mezzi mobili, avente ciascuno una superficie non superiore a mq. 10, per il settore alimentare (**allegato 15**).
- **area n.19 e 20:** individuata in Via Filippo Villa da adibire a parcheggio per banchi o mezzi mobili, avente ciascuno una superficie non superiore a mq. 10, per il settore alimentare e non alimentare (**allegato 16**).
- **area n.21 e 22:** individuata in Via Generale Macaluso da adibire a parcheggio per banchi o mezzi mobili, avente ciascuno una superficie non superiore a mq. 10, per il settore alimentare e non alimentare (**allegato 17**).
- **area n.23 e 24:** individuata in Via Garibaldi da adibire a parcheggio per banchi o mezzi mobili, avente ciascuno una superficie non superiore a mq. 16 per l'area 24 e non superiore a mq. 15 per l'area 25, per il settore alimentare, solo ricorrenze quali feste, sagre ecc. (**allegato 18**).

per le procedure di rilascio delle relative autorizzazioni amministrative si rimanda al regolamento specifico.

IV) DISTRIBUTORI DI ALIMENTI E BEVANDE

Sono stabilite le seguenti aree pubbliche, meglio individuate nelle planimetrie allegate al presente regolamento, da adibire a distributori di alimenti e bevande, salvo diritti di terzi e fatta salva la possibilità di adottare provvedimenti connessi al decoro urbano, alla sicurezza e alla tutela delle aree pubbliche:

- **area n.25:** individuata nella Via Sacerdote Romano da adibire per installazione di un distributore di alimenti e bevande, avente una superficie non superiore a mq. 5, per la somministrazione di alimenti e bevande (**allegato 19**).
- **area n.26:** individuata nella Piazza G. Esposto da adibire per installazione di un distributore di alimenti e bevande, avente una superficie non superiore a mq. 5, per la somministrazione di alimenti e bevande (**allegato 20**).
- **area n.27:** individuata nella Piazza Barona da adibire per installazione di un distributore di alimenti e bevande, avente una superficie non superiore a mq. 5, per la somministrazione di alimenti e bevande (**allegato 21**).
- **area n.28:** individuata in Viale della Vittoria da adibire per installazione di un distributore di alimenti e bevande, avente una superficie non superiore a mq. 5, per la somministrazione di alimenti e bevande (**allegato 22**).

per le procedure di rilascio delle relative autorizzazioni amministrative si rimanda al regolamento specifico”;

V) MERCATI SETTIMANALI

- **area mercato settimanale che si svolge nella giornata di sabato:** individuata in Piazza Martino, Via F. Nalbone, Via Che Guevara e Via G.E. Lauricella (**allegato 23**).
- **area mercatino settimanale che si svolge nella giornata di lunedì:** individuata in Via Boris Giuliano (**allegato 24**)

per le procedure di rilascio delle relative autorizzazioni amministrative si rimanda al regolamento specifico.

TITOLO III **Regolamentazione mercati**

ART. 16

Mercati giornalieri Tipologia "A"

Arearie di tipo A)

Con deliberazione consiliare n°54 del 24.11.2001, sono state individuate le vie dove è possibile esercitare il commercio su aree pubbliche dei prodotti del settore alimentare e non alimentare, da effettuarsi mediante utilizzo di banchi o di mezzi mobili per uno o più giorni della settimana. Considerato che gli spazi già individuati nelle vie Gramsci, Filippo Villa e Sacerdote Romano, risultano insufficienti è stato individuato un ulteriore spazio nella Piazza del Carmelo, nello spazio sotto la Chiesa della Madonna del Carmelo, Via Generale Macaluso, delle dimensioni di mt. 4,00x2,50, per tutti i siti interessati sono meglio individuati nelle allegate planimetrie (allegati 10, 11, 12, 13 e 14).

ART. 17

Mercato settimanale di tipologia "B"

È già istituito nell'area pubblica di C/da Piedi di Zichi il mercato settimanale, che si svolge nella giornata di sabato, come da planimetria del sito allegata (allegato 15).

I posteggi del mercato settimanale hanno dimensione di mt. 8,00x4,00, per una superficie di mq. 32,00.

Per i mezzi speciali è possibile, nel limite della disponibilità dell'area, aumentare la dimensione del posteggio.

Qualora si rendesse necessario trasformare uno o più posteggi da alimentare a non alimentare e viceversa, o modificare la planimetria del mercato, tutta o in parte, nel numero e nell'ubicazione dei posteggi, l'ufficio preposto (SUAP) procederà ad ogni incombenza, di concerto con il Sindaco che darà le direttive in merito; eventuali modifiche di planimetrie o di ubicazione del mercato stesso sono di competenza esclusiva del Consiglio Comunale.

Qualora si rendesse necessaria una nuova e generale assegnazione dei posteggi, questa avverrà mediante convocazione degli operatori presso l'ufficio SUAP, secondo l'ordine cronologico di anzianità di assegnazione di posteggio al mercato settimanale del sabato. Per la scelta del posteggio si darà priorità ai residenti di questo Comune sempre seguendo l'ordine cronologico di anzianità di assegnazione di posteggio al mercato settimanale del sabato.

ART. 18

Caratteristiche dei negozi mobili per il commercio di prodotti alimentari

Il negozio mobile, utilizzato per la vendita di prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati, sia nei mercati, oltre ai requisiti previsti dal D.Lg. vo 26.05.1997 n.155 e ss.mm.ii., deve avere anche i seguenti requisiti:

- struttura tecnicamente adeguata, in grado di consentire la conservazione e la protezione dei prodotti, realizzata con materiali resistenti, inalterabili e lavabili e disinfeccabili, con vano interno di altezza non inferiore a mt.2,00 ed il piano di vendita ad almeno mt.1,30 dalla quota esterna;
- parete laterale mobile munita di copertura protettiva dei banchi e delle apparecchiature esposte;

- impianto idraulico di scarico collegabile con la fognatura predisposta in un'area di mercato, oppure, quando non sia attrezzata l'area, riversi le acque reflue in un apposito serbatoio, sempre corredata di un dispositivo atto ad addizionare disinfettante biodegradabile alle acque reflue;
- impianto elettrico allacciato direttamente alla rete di fornitura dell'energia elettrica predisposto nell'area di mercato oppure alimentato da un sistema autonomo di erogazione. In ogni caso il sistema autonomo è obbligatorio, ai fini del mantenimento della catena del freddo, in tutti i negozi mobili utilizzati per la vendita di prodotti deperibili. Il sistema autonomo deve essere opportunamente insonorizzato collocato in maniera tale da non arrecare danno ai prodotti e all'ambiente, garantendo, comunque, l'idoneo funzionamento degli impianti frigoriferi;
- essere dotato di banchi fissi o a spostamento anche automatico, orizzontale o inclinato idonei alla conservazione e protezione dei prodotti alimentari offerti o somministrati;
- essere fornito di frigoriferi per la conservazione ed esposizione che consentano la netta separazione dei prodotti alimentari incompatibili dal punto di vista igienico-sanitario e il mantenimento della catena del freddo;
- lavello con erogatore azionabile automaticamente o a pedale di acqua calda e fredda, attrezzato con sapone;
- avere un contenitore, dotato di dispositivo per l'apertura e chiusura non manuale, dove collocare un sacco di plastica a tenuta di liquidi e a perdere per la raccolta dei rifiuti solidi, collocato all'interno del negozio mobile senza possibilità di contaminazione degli alimenti.

I requisiti di cui sopra non sono richiesti per i negozi mobili adibiti alla vendita di prodotti ortofrutticoli freschi e prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non.

I limiti dimensionali di cui sopra si applicano ai negozi mobili immatricolati successivamente alla data di entrata in vigore (17 maggio 2002) della Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002.

ART. 19

Autorizzazione

Le aree pubbliche del presente titolo saranno assegnate a mezzo di apposito bando pubblico con i criteri stabiliti dall'art. 5 della L.R. 18/95, ed eventualmente con l'aggiunta di ulteriori criteri da definire nel medesimo bando.

Il Responsabile del SUAP, provvederà a formulare una apposita graduatoria per l'assegnazione dei posteggi.

Il ritiro dell'autorizzazione è subordinata all'assegnazione dei posteggi ed al pagamento delle tasse previste per legge.

ART. 20

Posteggi

I posteggi hanno una dimensione e una superficie come definita dagli artt. 17 e 18 del presente regolamento, tale da consentire l'utilizzo anche degli autoveicoli attrezzati come punti vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa è insufficiente, ha diritto che gli venga ampliata o che gli venga concesso, se disponibile, altro posteggio più adeguato. Detta richiesta deve essere fatta con lettera raccomandata e si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo della stessa.

Ciascun posteggio è delimitato da strisce, ed intervallato da uno spazio di mt.0,50 circa per consentire il passaggio agli operatori e agli utenti.

Il tendone di copertura del banco vendita deve avere un'altezza utile dal suolo non inferiore a mt.2,20 e non superiore a mt.3,00.

Il banco vendita e le relative merci devono essere contenute entro lo spazio assegnato a ciascun operatore e comunque entro le linee di demarcazione.

Ai soli venditori di piante e fiori è consentita l'esposizione a terra della merce e sempre nell'ambito dell'area assegnata.

L'assegnazione del posteggio, in seno al mercato settimanale, temporaneamente non occupato dal titolare della concessione, è prioritariamente assegnato, per la durata del periodo di non utilizzazione, ai soggetti che abbiano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'art. I comma 2 lettera c) (itineranti) della L.R.18/95, e fra questi a chi ha il più alto numero di presenze nel mercato; essa avviene, ai sensi dell'art.8 comma 7 della L.R.18/1995, a sorteggio, da effettuarsi in presenza degli aspiranti, di due o più operatori del mercato e del personale di vigilanza ivi di servizio, per delega permanente del Segretario Comunale al Settore della Polizia Municipale, in luogo ben noto e precisato a tutti coloro che sono interessati al sorteggio.

Dopo l'approvazione del presente regolamento i posteggi che si renderanno disponibili per cessata attività, decadenza e/o revoca, saranno concessi a chi per primo ne farà richiesta utilizzando le procedure previste dalla normativa.

È fatto obbligo all'esercente lasciare giornalmente libero da ingombri e rifiuti il posteggio occupato.

ART. 21

Tende -Tettoie

È consentito collocare nei mercati tende, tettoie e simili, con funzione di riparo dagli eventi atmosferici, in osservanza alle norme vigenti in materia, fatti salvi i diritti di terzi. Le dimensioni dei suddetti mezzi non devono eccedere le dimensioni del posteggio.

ART. 22

Spostamento di luogo e di data dei mercati

Lo spostamento di luogo dei mercati può essere operato per motivi di pubblico interesse, individuati nella necessità di:

- rifare strade, piazze, condutture (idriche, fognarie, etc.);
- evitare crolli e smottamenti;
- assicurare la tutela della sicurezza della circolazione e dell'incolumità pubblica;
- assicurare il rispetto delle norme del Codice della strada nonché la possibilità di accesso alle zone interessate dai mercati o fiere locali da parte di tutti i veicoli di soccorso.

Lo spostamento di luogo e data di svolgimento dei mercati o fiere locali è deliberato dal Consiglio Comunale.

Dello spostamento di luogo e/o data del mercato, l'Amministrazione Comunale, dà pubblicità mediante avvisi affissi all'interno del mercato da trasferire, almeno due settimane prima. In ogni caso, restano in vigore le concessioni di posteggio in atto, fatti salvi i provvedimenti di decadenza e revoca dell'autorizzazione, di decadenza della concessione del posteggio, previste rispettivamente dagli artt.3 e 14 della L.R.18/95.

TITOLO IV

Disposizioni transitorie e finali

ART. 23

Rilascio delle autorizzazioni stagionali e temporanee

Le autorizzazioni stagionali e temporanee sono disciplinate dalle stesse norme previste per le autorizzazioni a tempo illimitato. Sono considerate stagionali quelle di durata non inferiore a 60 gg. e non superiore a 120 gg. Sono invece considerate autorizzazioni temporanee quelle concesse in occasione di fiere, feste, sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, di durata non superiore a 59 gg.

L'autorizzazione stagionale e/o temporanea per esercitare l'attività di cui all'art. 1 comma 2 lettere a) e b) della L.R. 18/95 deve essere rilasciata nei limiti dei posteggi esistenti, a soggetti in possesso di autorizzazione amministrativa di cui alla predetta legge.

Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:

- in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia merceologica, nonché nell'ambito di iniziative di animazione culturali, sportive, o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
- quale momento o strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche o di specifici settori merceologici, fatta salva la possibilità di potere effettuare mercati straordinari.

Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può essere limitato anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa essere compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.

Il numero dei posteggi e più in generale degli spazi da destinare all'esercizio delle attività così come i prodotti merceologici ammessi ed i termini per la presentazione delle domande sono stabiliti, di volta in volta, dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di viabilità ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione degli specifici progetti di cui all'articolo successivo.

ART. 24

Fiere - Mercato e/o Sagre

Le aree per mercati e fiere locali, fiere-mercato e sagre non fanno parte delle aree in concessione di cui all'art. 1 dello specifico regolamento vigente, e sono stabilite dal Sindaco con il provvedimento di istituzione.

Per fiera - mercato o sagra si intende un afflusso nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività commerciale su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

Possono essere istituite delle fiere -mercato o sagre anche in occasione di festività locali o circostanze analoghe.

L'ampiezza delle aree destinate a fiere/mercati e/o sagre è stabilita dal Sindaco secondo le procedure e le modalità previste per le aree destinate all'attività quotidiana o periodica.

In tali aree hanno la precedenza ad esercitare i titolari di autorizzazione di tipologia "C" e fra questi coloro che hanno il più alto numero di presenze alla fiera o sagra. A parità di condizioni si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'autorizzazione è valida solo per la durata della manifestazione e per il posteggio in essa indicato. L'istanza in bollo, dovrà essere presentata nei modi e nei termini stabiliti dal presente regolamento.

ART. 25

Dislocazione dei posteggi

Nell'ambito dei mercati o delle fiere i posteggi sono dislocati dal Sindaco secondo quanto disposto dall'art. 11 della L.R.18/95, per esigenze di sicurezza della circolazione, della tutela ambientale e della salute pubblica e in relazione alla necessità di accesso alla zona interessata dei mezzi di soccorso e di emergenza in genere le corsie tra file di posteggi non potranno essere inferiori a mt .3,00.

ART. 26

Divieti

Nell'ambito del mercato è assolutamente proibita la mediazione, anche se prestata gratuitamente e da sensali autorizzati.

È vietata la circolazione veicolare nell'area destinata alla vendita con esclusione dei mezzi di emergenza (Ambulanza, Vigili del Fuoco etc.). ai quali deve essere in ogni caso assicurato il passaggio.

È vietato l'ingresso nel mercato alle persone in stato di ubriachezza, agli accattoni e a quanti, per la loro particolare attività o comportamento, possano arrecare disturbo al regolare svolgimento dello stesso.

I concessionari dei posteggi non potranno:

- a) modificare l'area pubblica concessa;
- b) occupare superficie maggiore di quella assegnata;
- c) invadere, anche con piccole sporgenze, gli spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o private abitazioni;
- d) svolgere attività di vendita con mezzi (carrelli, carrozzine, contenitori vari, etc.) collocati al di fuori e/o eccedenti il limite del posteggio;
- e) tenere tende solari eventualmente utilizzate ad altezza non inferiore a mt.2,00 dal piano stradale;
- f) cedere, a qualsiasi titolo, sia parzialmente che totalmente, la concessione ad altri tranne che la cessione avvenga unitamente all'azienda per contratto di vendita o di affitto mediante atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate dal notaio;
- g) fare uso di mezzi sonori di qualsiasi tipo, tranne che per consentire l'ascolto di dischi, musicassette, Cd e similari e a condizione che il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo;
- h) turbare l'ordine pubblico e il regolare svolgimento del mercato;
- i) tenere materiali infiammabili;
- j) accendere e provocare fuochi.

ART. 27

Vigilanza

Al Corpo di Polizia Municipale è affidata la vigilanza circa il corretto svolgimento del commercio su aree pubbliche e in particolare accertare:

- l'avvenuto pagamento dei relativi tributi e in particolare della tassa di occupazione di suolo pubblico;
- che ogni operatore esponga la propria autorizzazione;

- prendere nota delle assenze degli operatori del mercato;
- che da parte degli operatori la merce venga collocata entro le strisce che delimitano i singoli posteggi, là dove siano indicati.

ART. 28

Sanzioni

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, ove non ricorrono ipotesi espressamente sanzionate da leggi, si applica la sanzione amministrativa di una somma che va da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 29

Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le leggi vigenti in materia.

Art. 30

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune.

Sono abrogate tutte le norme in precedenza adottate incompatibili con il presente regolamento.

Art. 31

Trasmissione del Piano alla Autorità Regionale

Il presente regolamento, dopo la sua approvazione, verrà trasmesso all'Assessorato Regionale per la Cooperazione Commercio Artigianato e la Pesca, ai sensi dell'art.8, comma 5 della L.R.18/95 e successive modifiche ed integrazioni e verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.